

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1581 DEL 18/06/2012

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STUDIO CLINICO "CLE - 20098 - 068" DAL TITOLO : STUDIO OSSERVAZIONALE DI COORTE PER VALUTARE LA SICUREZZA DELL' AGOMELATINA NELLA PRATICA CLINICA STANDARD IN PAZIENTI DEPRESSI.

L'anno duemiladodici il giorno Dieotto del mese di Giugno
in Olbia, nella sede legale dell' Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dottor Giorgio Tidore

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottoressa Serena Fenu

PREMESSO che la ditta Chiltern, ha presentato all'Azienda, con nota prot. n. 7380 del 10.02.2012, richiesta ad effettuare lo studio clinico "CLE - 20098 - 068.", dal titolo: Studio osservazionale di coorte per la valutazione della sicurezza dell'agomelatina nella pratica clinica standard in pazienti depressi;

CONSIDERATO che il competente Comitato Etico dell'ASL n. 2 di Olbia, con decisione assunta il 14.03.2012, trasmessa con nota prot. n. 14627 del 20.03.2012, ha espresso il proprio parere etico favorevole in merito al protocollo di studio in oggetto, ai sensi e per gli effetti del D.M. 12 maggio 2006, del D.Lgs. n. 211 del 24.06.2003, e successive modificazioni e integrazioni;

ATTESO che lo studio sopra specificato si svolgerà presso la Struttura Complessa del Servizio di Sanità Mentale, sotto la responsabilità della Dr.ssa Luisa Budroni;

PRESO ATTO che il Dr. Ehrhardt Amadeus, Direttore del Servizio di Salute Mentale, ha espresso il proprio assenso allo svolgimento dello studio in oggetto;

DATO ATTO che lo studio sarà condotto nel rispetto della vigente normativa in materia, in particolar modo delle norme di ICH-GCP recepite con D.M. Ministero della Sanità del 15.07.1997, s.m.i., secondo il Decreto Legislativo n. 211 del 24.06.2003, del D.Lgs. n. 200 del 6.11.2007, altresì secondo la Direttiva AIFA del 20 marzo 2008, e sarà svolto secondo i criteri e le modalità descritte nel protocollo di sperimentazione, valutato con esito positivo dal Comitato etico competente;

VISTA la convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa alla disciplina dei rapporti tra le parti inerenti lo svolgimento della sperimentazione e che si ritiene di approvare autorizzando la stipulazione;

DATO ATTO che lo svolgimento della sperimentazione non comporta per l' Azienda alcun onere aggiuntivo di spesa rispetto alla comune pratica clinica;

Visti:

Il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

La L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

Il D.M. del Ministero Sanità del 15.07.1997 e successive modificazioni e integrazioni;

Il D.Lgs. n. 211 del 24.06.2003;

Il D.Lgs. n. 200 del 6.11.2007;

La Direttiva AIFA del 20 marzo 2008;

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- ◆ - di autorizzare lo svolgimento del sopracitato studio presso la Struttura Complessa del Servizio di Sanità Mentale, sotto la responsabilità della Dr.ssa Luisa Budroni, prendendo atto della relativa decisione del Comitato Etico assunta in data 14.03.2012, trasmessa con nota prot. n. 14627 del 20.03.2012;
- ◆ - di approvare lo schema di convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa alla disciplina dei rapporti tra le parti inerenti lo svolgimento della sperimentazione, autorizzandone la stipulazione;
- ◆ - di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio di Salute Mentale, il Servizio Contabilità e Bilancio e l'Area AAGLLC, ciascuno per quanto di competenza;

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Serena Fenu)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Giorgio Tidore)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Antonio Fadda)



Area AAGLLC
G.Pinto
O.Serreri



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____ / ____ / ____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 26/06/2012, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____ / ____ / ____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 26/06/2012.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____ / ____ / ____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____ / ____ / ____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____ / ____ / ____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____ / ____ / ____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

CONTRATTO PER LA CONDUZIONE DI UNO STUDIO OSSERVAZIONALE

CONTRATTO

Tra

l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia (di seguito denominata Azienda) P.I. e C.F. 01687160901, con sede legale in Olbia Via Bazzoni -Sircana 2-2a - nella persona del Direttore Generale, dottor Giovanni Antonio Fadda , nato a Ittiri (SS) il 01.09.1937, e domiciliato nella carica come sopra;

e

Chiltern International S.r.l. (di seguito Chiltern) con sede legale e sede operativa in Via Nizzoli n. 6, 20147 Milano (Italia), codice fiscale e partita IVA 04493920963, iscritta al registro delle imprese di Milano al numero 1752468 e rappresentata dall'amministratore delegato Dott. Marco Romano;

Premessa.

- Institut de Recherche Internationales Servier (I.R.I.S.) (di seguito lo "Sponsor") con sede centrale in Suresnes (92284 Cedex), 50 rue Carnot, Francia, iscritta al registro delle imprese di Nanterre al numero 319 416 756, delega alla società CLIN DATA MANAGEMENT CLINICAL RESEARCH (di seguito "CDM") con sede operativa in Zone industriali - Rue d'Alsace, 68250 Rouffach Cedex, Francia, la responsabilità di gestione dello studio. CDM ha sottoscritto un contratto con Chiltern, quale contraente indipendente, relativo allo svolgimento di mansioni che potranno includere, a titolo meramente esemplificativo, il monitoraggio, la negoziazione del presente contratto ("Contratto") e l'amministrazione dei pagamenti degli importi dei fondi concessi, descritti più oltre, e/o altre attività correlate allo Studio (definite in dettaglio più oltre).

- Chiltern ha richiesto all'Azienda l'autorizzazione nei modi e termini di legge per effettuare, presso il Centro di Salute Mentale del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze - ASL 2 - Olbia Tempio, il seguente studio:

"Studio osservazionale di coorte per valutare la sicurezza dell'agomelatina nella pratica clinica standard in pazienti depressi.", come da protocollo CLE-20098-068;

- Il Comitato Etico dell'Azienda (di seguito denominato C.E.), nella seduta del 14 marzo 2012, ha espresso il proprio parere favorevole all'esecuzione dello studio in oggetto;

- L'Azienda si è dichiarata disposta a svolgere lo studio predetto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

PREMESSE

Le premesse e gli allegati si intendono parte integrante del presente atto.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Chiltern affida all'Azienda, che accetta, l'effettuazione dello studio dal titolo:

"Studio osservazionale di coorte per valutare la sicurezza dell'agomelatina nella pratica clinica standard in pazienti depressi".

Lo studio si svolgerà presso la Struttura Complessa del Servizio di Sanità Mentale della ASL2 di Olbia-Tempio, diretta dal dottor Ehrhardt Amadeus. Responsabile dello studio è la dottoressa Luisa Budroni, che si assume, nei confronti di Chiltern, la responsabilità scientifica della stessa.

L'Azienda e il responsabile dello studio non assumono nei confronti della Società alcuna responsabilità per i risultati dello studio.

ART. 3

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' E PROTOCOLLO CLINICO

Il programma dello studio è articolato come da protocollo clinico indicato in premessa e dovrà, pertanto, essere svolto in conformità al protocollo stesso. Eventuali successivi emendamenti del protocollo devono essere preventivamente approvati dal C.E. dell'Azienda.

Tale protocollo è già stato sottoscritto, in rappresentanza dello Sponsor, dal Dott. C. De Bodinat e dal Dott. I. Tupinon-Mathieu quali responsabili designati dallo Sponsor e già visionato e sottoscritto, per accettazione, dal responsabile dello studio Dott.ssa Luisa Budroni.

L'Azienda e lo Sperimentatore convengono di consentire a Chiltern, allo Sponsor o ai loro rispettivi rappresentanti o a qualsiasi autorità di sorveglianza governativa, regolatoria o sanitaria l'accesso diretto alle strutture di svolgimento dello Studio ed a tutti i necessari registri e documenti dello Studio, nonchè di prestare loro tutta l'assistenza e il supporto necessari nel corso delle loro verifiche (di persona o telefoniche) in conformità a tutti i regolamenti applicabili in materia di tutela dei dati personali.

L'Azienda e lo Sperimentatore dovranno compiere tutte le azioni suggerite nel corso di un audit, oltre a rendere conformi le voci identificate come non conformi al Protocollo o agli obblighi dello Sperimentatore ai sensi del presente Contratto.

Nel caso in cui qualsiasi autorità governativa, regolatoria o sanitaria conduca o comunichi la propria intenzione di condurre un'ispezione relativa allo Studio, l'Azienda dovrà darne immediata notifica a Chiltern e allo Sponsor. L'Azienda fornirà a Chiltern e allo Sponsor copie di tutti i materiali, corrispondenza, dichiarazioni, moduli e registri specifici allo Studio che l'Istituzione e/o lo Sperimentatore ricevano, ottengano o creino in conformità a qualsiasi tale indagine.

ART. 4

COMPENSI

A meno che il responsabile dello studio abbia ricevuto il previo accordo scritto dallo Sponsor, il reclutamento non dovrà eccedere 20 pazienti per la coorte osservazionale e 15 pazienti per il registro.

La retribuzione per i servizi svolti in conformità al Protocollo e al presente Contratto, sarà versata in conformità al seguente programma di pagamento, salvo variazione dell'aliquota di legge applicata:

PROGRAMMA DI PAGAMENTO - Servizi prestati	Totale corrispettivo	Corrispettivo IVA esclusa	IVA 21%
Per ciascuna serie pulita di dati completata per i pazienti iscritti nel registro	121 euro	100 euro	21 euro
Per ciascuna serie pulita di dati completata per i pazienti della coorte osservazionale	617.10 euro	510 euro	107.10 euro

L'importo sopra indicato potrà subire variazioni a seconda del numero finale dei pazienti arruolati.

Le parti convergono che, essendo uno studio osservazionale, non sono previsti costi aggiuntivi derivanti dallo studio e gravanti sull'Azienda.

Chiltern verificherà i servizi effettivamente prestati in conformità al programma di pagamento precedente.

Nel caso di pazienti che non completino l'intero periodo di studio, l'importo sopra indicato sarà determinato per ciascun paziente ricalcolandolo in proporzione al numero di settimane in cui il paziente è rimasto nello studio.

Al termine dello studio il responsabile dello studio invierà ai competenti uffici dell'Azienda un consuntivo del numero dei pazienti reclutati e delle visite ed esami eseguiti, ai fini della determinazione dell'importo complessivo che Chiltern dovrà corrispondere all'Azienda.

ART. 5

MODALITA' DI PAGAMENTO

Chiltern, su base trimestrale, provvederà a comunicare all'Azienda le somme dovute ai sensi del precedente art. 4: a seguito di detta comunicazione e delle opportune verifiche, l'Azienda provvederà ad emettere fattura. Il

pagamento sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'Azienda mediante bonifico bancario sul seguente conto:

Coordinate bancarie:

Intestatario conto: ASL n. 2

Banca: Banco di Sardegna __Via__De Filippi – 07026 Olbia_(OT)

Codice di avviamento bancario_84980

Conto N.:_IT61K0101584980000070188497

Cambi di tali coordinate dovranno essere comunicate per iscritto a Chiltern con idonea comunicazione da parte dell'Azienda.

ART. 6

SPESE INCONTRI ORGANIZZATI

Qualora, per esigenze di verifica o di messa a punto dello studio, Chiltern dovesse far partecipare il responsabile dello studio, ad incontri organizzati in luoghi diversi dalla sede della Azienda, Chiltern provvederà direttamente alle spese di viaggio e soggiorno del predetto personale.

ART. 7

NORME APPLICABILI ALLA RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Lo studio dovrà essere condotto in conformità alle vigenti disposizioni in materia ed eseguita secondo le clausole ed i metodi descritti nel protocollo.

ART. 8

ASSICURAZIONE

Ai sensi della normativa vigente, data la natura osservazionale dello studio, non è richiesta la stipula di polizze assicurative RC aggiuntive rispetto a quelle già previste per la normale pratica clinica.

ART. 9

IL RESPONSABILE DELLO STUDIO

Il personale che collabora nello svolgimento dello studio non può ricevere, direttamente o indirettamente, compensi da Chiltern e/o Sponsor, né avere contatti o intrattenere con la medesima rapporti di qualsiasi tipo, se non di carattere tecnico - scientifico attinenti allo studio.

ART. 10

CONSENSO INFORMATO

Ai sensi della normativa vigente in materia, il responsabile dello studio, prima di iniziare lo studio clinico, deve acquisire dal paziente la sottoscrizione del prescritto documento di consenso informato, elaborato in conformità delle disposizioni in materia.

L'espressione del consenso deve essere menzionata nella cartella clinica e/o nella scheda del paziente, a cura del medesimo responsabile dello studio.

ART. 11

FORNITURA MATERIALE SCIENTIFICO

Chiltern si impegna a fornire a propria cura e spese il materiale scientifico inerente allo studio oggetto del presente contratto.

ART. 12

ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DELLO STUDIO

Il responsabile dello studio dovrà:

- condurre lo Studio in conformità al presente Contratto, al Protocollo, a tutti i requisiti applicabili di qualsivoglia autorità regolatoria e alle attuali leggi, norme e regolamenti applicabili allo studio, in particolare, a titolo meramente esemplificativo, quelli in materia di protezione dei dati personali, obbligo di riservatezza nel rapporto medico-paziente e gli standard di pratica medica generalmente accettati;
- 2.1.2 completare i file di raccolta dati (o file elettronici) in modo accurato ed esaustivo e rispondere tempestivamente alle richieste di delucidazioni;
- 2.1.3 informare i pazienti relativamente alla loro partecipazione allo Studio, inclusa la natura anonima del trasferimento dei dati e l'esigenza di consentire l'accesso, l'utilizzo e la facoltà di trasferire le informazioni personali dei pazienti partecipanti allo Studio e ad esso correlate alle agenzie regolatorie, al Comitato Etico, allo Sponsor e a Chiltern;
- 2.1.4 non arruolare un paziente sino a quando questi abbia compilato il modulo di consenso informato approvato dallo Sponsor e il responsabile dello studio abbia ottenuto l'approvazione scritta del Comitato Etico e l'autorizzazione scritta dell'Azienda l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia alla conduzione dello Studio presso il Centro;
- 2.1.5 Il responsabile dello studio terrà informata Chiltern sull'andamento della ricerca e provvederà a comunicare alla stessa e al Comitato Etico dell'Azienda l'eventuale verificarsi, nel corso dello studio, di eventi avversi o effetti collaterali direttamente (in questo caso da comunicare anche secondo le procedure di farmacovigilanza in vigore) o indirettamente correlabili alla somministrazione del farmaco ai pazienti osservati e/o allo svolgimento dello studio. Il responsabile dello studio ha l'obbligo di aggiornare periodicamente (ogni sei mesi) il Comitato Etico sullo stato di avanzamento dello studio

Al termine dello studio, il responsabile dello studio dovrà redigere e sottoscrivere una relazione finale sui risultati ottenuti nello studio e inviarla a Chiltern, secondo le modalità concordate tra la lo stesso e il responsabile della Società.

Lo Studio viene condotto presso altri centri di ricerca. Nel caso in cui si raggiungesse l'obiettivo complessivo di arruolamento allo Studio, Chiltern si riserva il diritto di richiedere al responsabile dello studio di interrompere l'arruolamento di ulteriori pazienti.

Il responsabile dello studio conferma che il proprio nominativo non è incluso nella *FDA Debarment List* (lista d'interdizione) e che né egli/ella né alcun membro del Team di conduzione dello Studio ha mai avuto revocata l'autorizzazione a condurre sperimentazioni cliniche da qualsiasi autorità/organizzazione nazionale, straniera o internazionale né è stato/a accusato/a di reati risultanti nella revoca di tale autorizzazione. Il responsabile dello

studio notificherà tempestivamente a Chiltern l'eventuale comunicazione di revoca o interdizione che abbia luogo durante lo svolgimento dello Studio.

ART. 13

DURATA

La presente convenzione avrà validità dal giorno della sua sottoscrizione e terminerà al momento della conclusione del programma di ricerca prevista per 31 dicembre 2013, salvo proroga o anticipato scioglimento per mutuo consenso.

ART. 14

PROPRIETA' ED UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

Chiltern riconosce il diritto del responsabile dello studio che ha condotto lo studio di pubblicare i risultati, dopo la sua conclusione e l'analisi dei risultati stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettuale. Il responsabile dello studio si impegna a sottoporre preventivamente a Chiltern ciò che ritiene di divulgare.

L'Azienda e il responsabile dello studio non divulgheranno a terzi né utilizzeranno per alcun altro scopo che esuli dallo svolgimento dello Studio, qualsiasi informazione relativa allo Studio fornita da Chiltern/dallo Sponsor o dai loro rappresentanti (le "Informazioni riservate") senza il previo consenso scritto dello Sponsor. Tali Informazioni riservate rimarranno proprietà esclusiva e riservata dello Sponsor. Tutti i dati, le scoperte o le invenzioni sviluppati o generati in conformità al presente Contratto e relativi a qualsiasi informazione o materiali forniti da Chiltern e/o dallo Sponsor ("Invenzioni") sono esclusiva proprietà dello Sponsor. L'Azienda e il responsabile dello studio convengono di assistere lo Sponsor nel tutelare qualsiasi diritto brevettuale, d'autore o altri diritti proprietari sulle Invenzioni e di compiere tutte le azioni che possano essere ragionevolmente richieste per conferire allo Sponsor ogni diritto, titolo e interesse nelle Invenzioni. L'Azienda non sosterrà alcun costo o spesa in relazione all'attribuzione allo Sponsor dei diritti previsti nel presente documento.

ART. 15

OBBLIGO DI SEGRETEZZA

L'Azienda e Chiltern si impegnano, inoltre, a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante lo studio, in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia.

L'Azienda, in ogni caso, fornirà a Chiltern i dati e i risultati dello studio in forma anonima tale da non consentire l'individuazione dei pazienti.

ART. 16

FACOLTA' DI RECESSO

Entrambe le parti hanno facoltà di recesso dalla presente convenzione, prima della data di cessazione fissata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In tal caso il compenso sarà calcolato sulla base delle prestazioni correttamente eseguite come da protocollo, in relazione al tempo di avanzamento del programma e delle relative schede effettivamente compilate sino alla data di sospensione.

Nessun'altra pretesa potrà essere avanzata dalle parti in conseguenza dell'anticipata cessazione del contratto.

Al termine dello Studio o alla sua conclusione anticipata, tutti i materiali dello Studio forniti all'Azienda e/o al responsabile dello studio da o per conto dello Sponsor o di Chiltern dovranno essere restituiti a spese di Chiltern, secondo le modalità da essa indicate.

ART. 17

DOCUMENTAZIONE

La documentazione inerente lo studio che rimarrà in possesso dell'Azienda dovrà essere conservata per un periodo di almeno dieci anni dal termine dello studio.

L'Azienda e lo Sperimentatore devono conservare i documenti relativi allo Studio in conformità alla legislazione applicabile e al Protocollo. In caso di discrepanza relativamente al periodo di tempo durante il quale l'Azienda e lo Sperimentatore devono conservare i documenti inerenti lo Studio, così come richiesto dalla legge e dal Protocollo, l'Azienda e lo Sperimentatore conserveranno i documenti dello Studio per il periodo di tempo che risulti più lungo.

L'Azienda contatterà lo Sponsor per richiedere la previa autorizzazione alla distruzione di qualsiasi documento essenziale relativo allo Studio ovvero in caso di perdita o distruzione fortuita di qualsiasi documento essenziale relativo allo Studio.

ART. 18

TRATTAMENTO DEI DATI

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti consentono reciprocamente l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati e di comunicare i propri dati a terzi, qualora fosse necessario in funzione dell'esecuzione della presente convenzione.

Secondo quanto disposto dalla normativa in materia le parti hanno il diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati.

ART. 19

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, non risolvibili mediante bonario componimento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Tempio Pausania.

ART. 20

MODIFICHE E SOTTOSCRIZIONE

Ogni modifica della presente convenzione dovrà essere formalizzata per iscritto.

Il presente atto viene firmato dalle parti contraenti e sottoscritto per consenso dal Responsabile dello studio.

ART. 21

SPESE DI BOLLO, REGISTRAZIONE E VARIE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso; le spese di bollo e di registrazione sono a carico di Chiltern.

Il presente Contratto sarà redatto in 3 (tre) originali da utilizzare nel modo seguente;

- Un originale sottoscritto sarà conservato dall'Azienda
- Due originali sottoscritti saranno conservati da Chiltern

Letto, confermato e sottoscritto.

Olbia, _____

Milano, _____

Per l' Azienda Sanitaria Locale n. 2

Il Direttore Generale

(Dott. Giovanni Antonio Fadda)

Per Chiltern

Amministratore Delegato

(Dott. Marco Romano)

Il Responsabile dello studio (per consenso)

Dott.ssa Luisa Budroni

Ai sensi dell'art.1341, comma 2, Codice Civile, si approvano espressamente le seguenti clausole: art. 2, art. 8, art. 16, art. 19 e art. 21.

Per l'Azienda Sanitaria Locale n. 2

Il Direttore Generale

(Dott. Giovanni Antonio Fadda)

Il Responsabile dello studio (per consenso)

Dott.ssa Luisa Budroni

Per Chiltern

Amministratore Delegato

(Dott. Marco Romano)